

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TURISTICO – RICREATIVE IN LOCALITÀ VALLE DI CANNETO IN COMUNE DI SETTEFRATI (FR)

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1

Ripartizione degli spazi.

- 1- La Cartografia allegata al presente Regolamento disciplina la distribuzione degli spazi nell'area turistica della Val Canneto, obbligando tutti a rispettare la destinazione degli stessi.
- 2- All'interno dell'area sono individuati i seguenti settori:
 - a- Area parcheggio Santuario (PARCHEGGIO ACCANTO AL PIAZZALE DEL SANTUARIO GESTITO DALLA COOPERATIVA CON TARIFFA 0,50 CENTESIMI AD ORA: È ASSOLUTAMENTE VIETATO PARCHEGGIARE IN ALTRI SPAZI O AREE RISPETTO A QUELLE INDICATE NEL PRESENTE E, COMUNQUE, AUTORIZZATE DAL COMUNE. È ASSOLUTAMENTE VIETATO PARCHEGGIARE ALL'INTERNO DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL SANTUARIO.
 - b- Area pellegrini del Santuario Mariano dal 18 al 22 agosto di ogni anno;
 - c- Area soccorso;
 - d- Area elisoccorso;
 - e- Area parcheggio auto e bus;
 - f- Area commerciale;
 - g- Area camper;
 - h- Area campeggio;
 - i- Area picnic;
 - j- Area scout;
 - k- Area sosta cavalli;
 - l- Area campeggio supplementare.
- 3- Il soggetto incaricato della gestione dei servizi turistici nell'area della Val Canneto è tenuto e delimitare gli spazi così come previsti dalla cartografia di cui all'allegato 1 e apporre la relativa segnaletica in modo da rendere chiaro ai fruitori la destinazione dei singoli spazi, ivi compresa una mappa generale recante la ripartizione degli spazi all'ingresso dell'area turistica.
- 4- Eventuali modifiche alla presente ripartizione degli spazi potranno essere adottate per ragioni di urgenza e opportunità con apposita disposizione del sindaco su segnalazione delle Forze di Polizia, del personale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Per ciascuna area resteranno comunque valide le disposizioni organizzative e operative di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 2

Area soccorso ed elisoccorso

- 1- Le aree di cui alle lettere c) (soccorso) e d) (elisoccorso), sono destinate solo ed esclusivamente alla sosta, permanente o temporanea, dei mezzi di soccorso appositamente incaricati di prestare servizio nell'area della Val Canneto, ovvero chiamati per interventi di emergenza.

- 2- Nei suddetti spazi è severamente vietata la sosta di qualunque altro mezzo.
- 3- Le violazioni a quanto previsto nel presente articolo saranno sanzionate in base a quanto indicato all'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 3

Area pellegrini del Santuario Mariano dal 18 al 22 agosto di ogni anno

- 1- Gli spazi di cui alla lettera b del comma 2 dell'articolo 1 del presente regolamento sono destinati ad ospitare le strutture delle compagnie di pellegrini partecipanti alle celebrazioni della Madonna di Canneto, nel periodo dal 18 al 22 agosto di ogni anno.
- 2- La ripartizione degli spazi in cui dislocare le strutture per accogliere i pellegrini sarà curata dal gestore dell'area turistica, assistito da una persona incaricata dal santuario. Quest'ultimo dovrà raccogliere tutte le richieste dei vari capi compagnia e comunicarle al gestore dell'area turistica. È severamente vietato parcheggiare accanto alle tende.
- 3- Al di fuori del periodo di cui sopra, lo spazio di cui al presente articolo rientra nella piena disponibilità del gestore dei servizi turistici dell'area di Valle di Canneto, che potrà destinarlo ad area parcheggio di auto e bus, ovvero, in caso di comprovata esigenza di camper e roulotte.
- 4- L'assistente individuato dal Rettore del Santuario di cui al punto 2 del presente articolo, è tenuto a comunicare i nominativi dei responsabili delle singole compagnie al gestore dell'area turistica, specificando il nominativo del referente per ogni singola compagnia e il numero dei pellegrini presenti.
- 5- Ciascuna compagnia ammessa a sostare all'interno dell'area di cui al presente articolo, è tenuta ad assicurare tutte le misure di prevenzione necessarie per garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dal Piano di Sicurezza, dal D.Lgs. 81/08 e dalle norme in materia di tutela ambientale del Parco e della Regione.
- 6- È assolutamente vietata l'accensione di fuochi a terra al di fuori degli spazi assegnati, per i quali andranno, comunque, garantiti adeguati strumenti per lo spegnimento di eventuali incendi. Dal momento della partenza al termine delle celebrazioni Mariane, gli assegnatari di spazi sono tenuti ad assicurarsi che gli eventuali fuochi siano stati completamente spenti.
- 7- Le compagnie assegnatarie di spazi all'interno dell'area di cui al presente articolo sono tenute a lasciare gli spazi completamente puliti da ogni e qualunque rifiuto.
- 8- Le violazioni a quanto previsto nel presente articolo saranno sanzionate in base a quanto indicato all'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 4

Area parcheggio per automezzi e bus.

- 1- La sosta dei veicoli, auto e bus, è consentita solo nelle zone di cui alle lettere a), e) del comma 2 art. 1 del presente regolamento;
- 2- L'utilizzo delle aree di cui alle lettere a), e) del comma 2 art. 1 del presente regolamento è consentita previo pagamento di un ticket stabilito dal Comune con delibera di Giunta, da pagarsi al soggetto incaricato della gestione dei servizi turistici della Valle di Canneto.
- 3- L'utente è tenuto al pagamento del ticket al momento dell'ingresso nelle rispettive aree di parcheggio. In assenza di distributori automatici di ticket o di personale addetto alla gestione delle aree di sosta, il pagamento del ticket non è dovuto né può essere richiesto successivamente all'ingresso nelle rispettive aree.
- 4- All'interno degli spazi per la sosta dei mezzi è severamente vietato accendere fuochi di qualunque genere e natura.

- 5- È severamente vietata la sosta al di fuori degli spazi a ciò destinati, ad eccezione dei mezzi delle Forze di Polizia, dei mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco, dei Guardiaparco e della Protezione Civile.
- 6- Le violazioni a quanto previsto nel presente articolo saranno sanzionate in base a quanto indicato all'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 5

Area commerciale

- 1- Nell'area commerciale di cui alla lettera f del comma 2 art. 1, è consentita la sosta, all'interno di spazi appositamente individuati dal Comune di Settefrati, dei titolari di attività commerciali, regolarmente autorizzati dal Comune, previo pagamento di un canone di concessione giornaliero, come previsto da regolamento comunale.
- 2- L'amministrazione comunale, per il tramite della Polizia Locale, provvederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai titolari delle singole attività commerciali al momento della richiesta del permesso.
- 3- È vietata la vendita di prodotti di qualunque natura al di fuori degli spazi appositamente autorizzati e assegnati, con eccezione delle attività stabilmente presenti in Val Canneto.
- 4- Ciascuna attività è autorizzata ad utilizzare un gruppo elettrogeno per alimentare le rispettive esigenze alle seguenti condizioni:
 - a- Il gruppo elettrogeno abbia una potenza adeguata a non arrecare disturbo;
 - b- Sia comunque spento in orario compreso fra le 24:00 e le 07:00 di ciascuna giornata;
 - c- Risulti a norma con quanto previsto dal piano di sicurezza vigente per l'area;
 - d- Abbia dispositivi in grado di assicurare tutte le norme di sicurezza, ivi compresa quella antincendio.
- 5- Nell'orario compreso fra le ore 24:00 e le ore 8:00 è sempre vietato utilizzare altoparlanti e riprodurre suoni con strumenti di qualunque tipo.
- 6- Le violazioni a quanto previsto nel presente articolo saranno sanzionate in base a quanto indicato all'art. 11 del presente regolamento.
- 7- Il gestore dell'area turistica di Val Canneto è autorizzato a chiedere il rilascio di una cauzione, al massimo pari all'importo pagato dal richiedente, a garanzia del rispetto delle norme previste per l'uso e da utilizzare per provvedere alla riparazione di eventuali danni prodotti dal richiedente.

Articolo 6

Area camper

- 1- L'accesso all'area camper è consentito solo ed esclusivamente a camper, caravan e roulotte, previo pagamento di un ticket giornaliero stabilito dal Comune con delibera di Giunta.
- 2- Ciascun mezzo autorizzato all'ingresso potrà usufruire solo ed esclusivamente dello spazio assegnato, senza occupare quelli adiacenti. Eventuali strutture aggiuntive al camper/roulotte che non siano chiaramente connesse al mezzo autorizzato andranno espressamente autorizzate dal gestore dell'area turistica di Val Canneto, che potrà chiedere un supplemento di canone per l'occupazione dei relativi spazi.
- 3- È vietato lo scarico di ogni e qualunque materiale/prodotto fuori dagli spazi appositamente individuati.
- 4- È sempre e, comunque, vietato delimitare l'area campeggio assegnata senza la preventiva autorizzazione da parte del gestore dell'area turistica della Val Canneto.
- 5- All'interno dell'area camper è sempre e comunque vietato accendere fuochi a terra. Fanno eccezione eventuali barbecue carrellati, purché il titolare della struttura garantisca la presenza di estintori per lo spegnimento di eventuali incendi.

- 6- È vietato l'ingresso all'area camper da parte di mezzi diversi da quelli autorizzati, eventuali violazioni saranno sanzionate in base a quanto indicato all'art. 11 del presente regolamento.
- 7- È vietato abbandonare e/o depositare rifiuti di qualunque natura fuori dagli cassonetti e comunque fuori dalle aree a ciò destinate.
- 8- Il gestore dell'area turistica di Val Canneto è autorizzato a chiedere il rilascio di una cauzione, al massimo pari all'importo pagato dal richiedente, a garanzia del rispetto delle norme previste per l'uso e da utilizzare per provvedere alla riparazione di eventuali danni prodotti dal richiedente.

Articolo 7

Area campeggio

- 1- L'accesso all'area campeggio è riservato solo ed esclusivamente a persone assegnatarie di uno spazio tenda adeguato alle dimensioni della tenda, previo pagamento di un ticket giornaliero stabilito dal Comune con delibera di Giunta.
- 2- Il numero di posti tenda è calcolato sullo spazio complessivamente disponibile, al quale potrà eventualmente essere aggiunto quello definito come "spazio tenda supplementare" qualora le esigenze logistiche lo richiedano.
- 3- È vietato occupare spazi diversi da quelli assegnati a ciascuna tenda, comprese le competenze adiacenti alla stessa.
- 4- È severamente vietato accendere fuochi al di fuori degli spazi, opportunamente individuati dal Comune.
- 5- È vietato abbandonare e/o depositare rifiuti di qualunque natura fuori dagli cassonetti e comunque fuori dalle aree a ciò destinate.
- 6- All'interno dell'area campeggio è consentito utilizzare gruppi elettrogeni, purché gli stessi siano silenziati e non arrechino disturbo agli altri ospiti. In ogni caso è vietato utilizzare gruppi elettrogeni dalle 22:00 alle 08:00;
- 7- All'interno dell'area campeggio è severamente vietato l'utilizzo di altoparlanti, radio e altri strumenti per la diffusione sonora dalle 22:00 alle 08:00.
- 8- Per alimentare i fuochi autorizzati è vietato tagliare alberi e piante dalle aree circostanti o materiale divelto da strutture fisse dell'area turistica di Val Canneto.
- 9- È assolutamente vietato ogni e qualunque collegamento alle linee elettriche fisse presenti nella Valle senza eventuale preventiva autorizzazione da parte del Comune di Settefrati. Gli abusi saranno puniti come furto.
- 10- È sempre e comunque vietato delimitare l'area campeggio assegnata senza la preventiva autorizzazione da parte del gestore dell'area turistica della Val Canneto.
- 11- Il gestore dell'area turistica di Val Canneto è autorizzato a chiedere il rilascio di una cauzione, al massimo pari all'importo pagato dal richiedente, a garanzia del rispetto delle norme previste per l'uso e da utilizzare per provvedere alla riparazione di eventuali danni prodotti dal richiedente.

Articolo 8

Area picnic

- 1- È vietato sempre e, comunque, occupare spazi diversi da quelli assegnati.
- 2- È sempre severamente vietato accendere fuochi a terra, anche al di fuori degli spazi opportunamente individuati dal Comune.
- 3- Per alimentare i fuochi autorizzati è vietato tagliare alberi e piante dalle aree circostanti o materiale divelto da strutture fisse dell'area turistica di Val Canneto.

- 4- L'utilizzo dell'area picnic è consentito fino alle ore 21:00, oltre tale orario i concessionari dovranno abbandonare la stessa curando di aver spento il fuoco.
- 5- All'interno dell'area picnic è consentito montare ombrelloni e/o gazebo a cura dei singoli richiedenti solo previa autorizzazione da parte del gestore dell'area campeggio di Val Canneto.
- 6- È vietato abbandonare e/o depositare rifiuti di qualunque natura fuori dagli cassonetti e comunque fuori dalle aree a ciò destinate.
- 7- Il gestore dell'area turistica di Val Canneto è autorizzato a chiedere il rilascio di una cauzione, al massimo pari all'importo pagato dal richiedente, a garanzia del rispetto delle norme previste per l'uso e da utilizzare per provvedere alla riparazione di eventuali danni prodotti dal richiedente.

Articolo 9

Area scout

- 1- Gli spazi di cui alla lettera J del comma 2 dell'articolo 1 del presente regolamento sono destinati ad ospitare gli scout.
- 2- La ripartizione degli spazi in cui dislocare gli scout sarà curata dal gestore dell'area turistica.
- 3- È assolutamente vietata l'accensione di fuochi a terra al di fuori degli spazi assegnati, per i quali andranno, comunque, garantiti adeguati strumenti per lo spegnimento di eventuali incendi. Dal momento della partenza al termine delle celebrazioni Mariane, gli assegnatari di spazi sono tenuti ad assicurarsi che gli eventuali fuochi siano stati completamente spenti.
- 4- Gli scout assegnati negli spazi all'interno dell'area di cui al presente articolo sono tenuti a lasciare gli spazi completamente puliti da ogni e qualunque rifiuto.
- 5- Le violazioni a quanto previsto nel presente articolo saranno sanzionate in base a quanto indicato all'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 10

Area sosta cavalli

- 1- Gli spazi di cui alla lettera k del comma 2 dell'articolo 1 del presente regolamento sono destinati ad ospitare i cavalli.
- 2- La gestione dell'Area in cui dislocare i cavalli sarà curata dal gestore della cooperativa.
- 3- Lo spazio di cui al presente articolo rientra nella piena disponibilità del gestore dei servizi turistici dell'area di Valle di Canneto.
- 4- Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici.
- 5- Le violazioni a quanto previsto nel presente articolo saranno sanzionate in base a quanto indicato all'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 11

Divieti generali

- 1- È severamente vietato danneggiare la vegetazione spontanea presente all'interno della Valle di Canneto.
- 2- È severamente vietato disturbare la fauna protetta del Parco con rumori, luci, suoni, inseguimento anche a piedi e ogni forma che possa danneggiare le normali abitudini delle singole specie.
- 3- È vietato circolare con auto e veicoli a motore fuori dalle strade presenti nella Valle e parcheggiare fuori dagli spazi espressamente destinati a tale scopo.
- 4- È sempre vietato attraversare il torrente, anche quando le condizioni dell'acqua dovessero eventualmente consentirlo.

- 5- È vietato realizzare strutture, anche provvisorie per soste temporanee al di fuori degli spazi appositamente destinati e individuati dal Piano di gestione dell'area turistica della Val Canneto.
- 6- È severamente vietato accendere fuochi fuori dagli spazi autorizzati e abbandonare rifiuti al di fuori delle aree predisposte a raccogliarli.
- 7- È severamente vietato manomettere in ogni e qualunque modo gli impianti elettrici delle strutture fisse presenti nella valle.
- 8- È vietata qualsiasi attività oltre il greto del fiume, ovvero, lungo tutto il versante orografico sinistro della valle.
- 9- È severamente vietato un diverso uso delle Aree da quello assegnato.
- 10- È vietata qualsiasi attività o comportamento in contrasto con le misure di sicurezza prevista dal "piano di sicurezza" in vigore.

TITOLO II CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 12 Controlli

1. Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono affidate:
 - al Corpo di Polizia Locale del Comune di Settefrati;
 - alle forze di Polizia in generale;
 - al personale del servizio di sorveglianza del P.N.A.L.M..
2. Allo scopo di incentivare e sostenere la partecipazione attiva, promuovere la responsabilità consapevole, l'attenzione e la sensibilità della cittadinanza sui temi oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità e con i limiti previsti dal quadro normativo vigente.

Articolo 13 Sanzioni amministrative

1. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 euro a 500 euro.
3. La somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta è determinata per ciascuna violazione con separata Deliberazione della Giunta Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 16 comma 2 l. n. 689/1981.

Articolo 14 Ripristini e risarcimenti

1. Fatta salva la ricorrenza di norme che, autonomamente, contengono speciali discipline per l'esecuzione di sanzioni accessorie e misure ripristinatorie volte a proteggere l'interesse pubblico, al fine di impedire che le azioni e le omissioni che hanno costituito l'illecito, oggetto di accertamento ai sensi della l. n. 689/1981, possano determinare un'ingiusta modificazione o lesione del preesistente assetto dello stato dei luoghi e delle cose, l'Amministrazione Comunale provvede all'adozione di adeguati provvedimenti di "autotutela esecutiva," disponendo per la consequenziale esecuzione coattiva, con mezzi propri e riconduzione delle spese a carico dell'autore dell'illecito.

2. Il trasgressore e con lui l'eventuale responsabile in solido è tenuto alla rimozione dell'abuso e al ripristino dello stato dei luoghi. Se il ripristino è eseguito immediatamente, ne viene dato atto nel verbale di accertamento di violazione; in caso di inottemperanza, l'Ufficio o Comando dal quale dipende l'agente accertatore provvede ad attivare gli organi competenti per l'esecuzione d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico del trasgressore e recuperate, a cura del competente Ufficio, anche in forma coattiva ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Il responsabile dei danni ad impianti tecnologici, arredi, fioriture, aree verdi o alberature site nella Valle di Canneto, derivanti dall'esecuzione di scavi, di interventi di altra natura o da atti vandalici, è obbligato a risarcire il danno.
4. I lavori di ripristino sono definiti dall'Amministrazione Comunale, al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere. Tali lavori sono coordinati dal competente Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto della normativa del P.N.A.L.M.
5. L'importo dei lavori di ripristino, in caso di inerzia del trasgressore, è addebitato allo stesso e all'eventuale responsabile in solido e computato applicando, ove possibile, il prezzario ufficiale.

Articolo 15

Destinazione dei proventi e delle sanzioni

1. I proventi delle sanzioni amministrative, derivanti dall'applicazione del presente regolamento, saranno introitati, previa verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, su apposito capitolo di bilancio del Comune di Settefrati, che destinerà tali risorse ad interventi di cura e miglioramento del verde urbano o dell'area stessa.